

somministrare la voluta istruzione; corre obbligo pertanto al giovane povero di recarsi in collegio fuori del paese, e così andare incontro a spese che, per la sua povertà, non può sopportare. Comunque sia, egli, di molto ingegno, dovrebbe abbandonare ogni proposito d'aspirare ai gradi universitari, e così dovrebbe mandare a vuoto la precisa intenzione del Pontefice Pio V, il quale voleva che anche il figlio povero, purchè d'ingegno, potesse aspirare a gradi universitari.

Pare pertanto dimostrato all'evidenza che, oggidì appunto, per soddisfare alla manifesta volontà del fondatore, importa di provvedere perchè il figlio povero abbia modo di compiere il corso secondario, e in un regolare collegio, senza assoggettarlo a quell'aggravio che sarebbe per lui insopportabile, che cioè abbia modo di fruire di un posto gratuito in un collegio secondario.

Mi limiterò pertanto a chiedere all'onorevole Vallauri se crede egli che, stando a Bosco, oggidì si possa attendere a dei corsi classici sufficienti da potere poi aspirare al corso universitario. Egli non lo crede certamente, e, se non lo crede, come può egli opporsi a che a questi giovani sia dato mezzo d'attendere ad un collegio secondario per ivi raccogliere quelle cognizioni necessarie onde potersi poi presentare all'Università?

Quanto all'ultimo argomento, rispose già l'onorevole ministro in modo da non lasciare più luogo ad osservazioni. Parmi quindi con ciò siano risolte tutte le difficoltà con cui l'onorevole Vallauri volle oppugnare questa legge.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1859-60, quattro degli otti posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco, ora addetti al regio collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie, saranno applicati al collegio-convitto d'Alessandria. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Essi sono destinati a beneficio dei giovani di Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori strettezze di fortuna. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo avere compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie e si trovassero già occupati i quattro posti assegnati al regio collegio *Carlo Alberto*, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporaneamente il posto gratuito applicato al collegio-convitto di Alessandria. »

**VALLAURI.** Una delle condizioni stabilite dal fondatore è che i giovani candidati non godano del posto gratuito oltre sette anni: *non ultra septennium*.

Ora, in virtù dell'articolo 3, un candidato potrebbe godere del posto per lo spazio di anni 12 ed anche 13, se attende allo studio della medicina; e questo ridonderebbe a danno di altri che, secondo la bolla pontificia, avrebbero diritto a concorrere ai posti gratuiti.

Per queste ragioni mi oppongo all'approvazione di questo articolo.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** Farò osservare che, appunto per i motivi che sono addotti nella discussione generale, il Ministero ha accettate le modificazioni fatte all'articolo 3.

In realtà però non è lo stesso posto che si gode dallo stesso concorrente, poichè vi è un concorso per aspirare al corso secondario, e poi alla fine di questo corso, onde potere fruire di un posto gratuito nel collegio *Carlo Alberto*, si apre un nuovo concorso. Per conseguenza questo posto non potrebbe essere conseguito che da colui il quale in concorrenza cogli altri li superasse negli esami.

Non si tratta quindi realmente di un godimento dato determinatamente da principio per dodici anni, ma lo si dà per dodici anni nel solo caso in cui, in un doppio concorso, questo posto venga guadagnato. Ed in ciò appunto consiste l'utilità di questa legge.

La Camera vede di leggeri che, se si fosse stabilito che si potesse godere del posto gratuito pel corso secondario, ma che colui il quale lo ebbe in quel corso non potesse più ottenerlo pel corso universitario, sarebbe apertamente violata la disposizione del testatore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel regio collegio *Carlo Alberto* a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia. »

**VALLAURI.** La bolla di fondazione dà ai candidati il diritto di godere del posto gratuito per anni sette. Ma il disposto dell'articolo 4 si oppone a questa volontà del fondatore. Imperciocchè, se gli esami di concorso si daranno secondo la norma che è prescritta per il concorso ai posti gratuiti di regia fondazione, è chiaro che i candidati non potranno godere del posto che per anni cinque o al più sei, non potendo sostenere l'esame se non dopo avere compiuto il corso di filosofia.

Per questa considerazione prego la Camera a volere rigettare l'articolo 4.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'articolo posto ora in discussione fu presentato per provvedere ad un caso tutt'affatto transitorio.

Vi sono giovani i quali stanno per uscire dalla retorica e per entrare in filosofia, e il concorso si dava una volta all'entrare in filosofia. Ora vi possono essere giovani i quali abbiano già superato il concorso per la filosofia, come altri che stiano per uscire dalla retorica per entrare nella filosofia. Ora, in virtù di questa legge, il concorso si darebbe per i posti del corso secondario